

Prot. R.U.133111

IL VICE DIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135 e, in particolare, l'articolo 23-quater che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto i commi 533-*bis* e 533-*ter* della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e che istituisce l'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS;

Visto il Decreto Direttoriale n. 2011/31857/Giochi/ADI del 9 settembre 2011 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il citato elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

Visto il Decreto Direttoriale n.104077 del 22/12/2014 di modifica del decreto 9 settembre 2011 n. 2011/31857/Giochi /ADI che dispone, fra l'altro, che i soggetti che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco “...*devono inoltrare attraverso modalità telematica l'istanza di rinnovo tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 20 gennaio dell'anno per cui si richiede il rinnovo*”;

Visto l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che “...*la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze*”;

da emanare entro il 31 luglio 2017’ fissando, inoltre, i livelli massimi dei nulla osta di esercizio ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2017 che, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 bis, comma 1 del citato decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, ha definito le modalità con cui i concessionari devono procedere alla citata riduzione del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi di cui al comma 6 lettera a) del TULPS;

Vista l’intesa, raggiunta in data 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, in cui, tra l’altro, viene demandata a successivi decreti ministeriali la specificazione delle caratteristiche strutturali dei locali, nonché l’individuazione delle tipologie di attività commerciali idonee all’offerta dei giochi, allo scopo di garantire adeguati standard in termini di sicurezza pubblica e di specializzazione degli operatori del settore;

Considerato che la revisione dei parametri strutturali degli esercizi prevista dalla citata Intesa, unitamente alla contrazione dei volumi di apparecchi da divertimento di cui all’articolo 110 comma 6 a) del TULPS, prevista dall’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 comporterà modifiche all’attuale configurazione della rete di raccolta favorendo, nel periodo, il consolidamento di processi di razionalizzazione della filiera degli operatori;

Considerato che, ai fini della suddetta revisione sarà necessario adottare, ai sensi della legge 13 dicembre 2010, n. 220 un decreto direttoriale di determinazione dei parametri numerico quantitativi per l’installazione e l’attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lett. a) del TULPS;

Considerato, inoltre:

- che in data 20 novembre u.s. è entrato in vigore, nel territorio della Regione Piemonte, il divieto di installazione e il correlato obbligo di rimozione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico della Regione

Piemonte ubicati a una distanza inferiore a 300 o 500 metri da luoghi sensibili definiti dalla Legge Regionale Piemonte n. 9 del 2 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- che molti esercenti potrebbero non essere in grado di conoscere se potranno installare apparecchi da intrattenimento e, di conseguenza, se siano soggetti all'iscrizione all'albo RIES per il 2018.

Vista l'istanza, prot. n. 741 del 29.11.2017, presentata dal Sindacato Totoricevitori sportivi di ulteriore differimento dei termini per il rinnovo dell'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

Ritenuto che la situazione di incertezza esistente nel settore per le motivazioni di sopra riportate possa condurre a rinnovi di iscrizioni da parte di soggetti non più in possesso dei requisiti di legge;

Visto il precedente decreto direttoriale n. 117649 del 31/10/2017 di differimento straordinario dei termini per il rinnovo dell'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 dal 1 novembre al 1 dicembre 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere, come misura eccezionale per il solo anno 2018, un ulteriore differimento dei termini per il rinnovo dell'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

DECRETA

Articolo 1

1. Il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2018 all'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 potrà essere effettuata a decorrere dal 15 febbraio 2018. La funzionalità per l'invio delle istanze di rinnovo da inoltrare tramite accesso alla apposita sezione del portale telematico dell'Agenzia, sarà, pertanto, resa disponibile a partire dalla medesima data.

2. Le predette istanze dovranno pervenire tassativamente entro il 15 maggio 2018.

3. Le iscrizioni all'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 effettuate nel corso dell'anno 2017 avranno validità fino a tutto il 15 maggio 2018.

Roma, 1 dicembre 2017

Il Vicedirettore dell'Agenzia
Alessandro ARONICA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 39/1993)